



COMUNE DI PECETTO TORINESE

CAP 10020 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Sede Municipale di via Umberto I n.3
Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073
sito www.comune.pecetto.to.it - mail: info@comune.pecetto.to.it
Pec: info@pec.comune.pecetto.to.it
Partita IVA 02085860019 – C.F. 90002610013

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 14.6.2022

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	2
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	2
Art. 3 - NOMINA E DURATA IN CARICA	2
Art. 4 - PRESIDENZA.....	2
TITOLO II	2
ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO	2
Art. 5 - CONVOCAZIONE E MODALITA' DELLE RIUNIONI	2
Art. 6 - SVOLGIMENTO	3
Art. 7 - VOTAZIONE – MODALITA'	3
Art. 8 - ASTENSIONE	4
Art. 9 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE	4
Art. 10 – ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI	4
TITOLO III.....	4
DISPOSIZIONI FINALI.....	4
Art. 11 - NORME DI RINVIO.	4
Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE	4

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Giunta Comunale in attuazione delle norme di legge e dello Statuto.

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune ed esercita le funzioni non riservate dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge o dallo Statuto, al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai Responsabili degli uffici e servizi comunali, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro a sei Assessori, tra i quali uno è investito della carica di Vicesindaco.

3. Gli assessori, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 dello statuto, sono scelti dal Sindaco normalmente tra i Consiglieri ma possono, nel limite di due, essere scelti tra persone esterne al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Art. 3 - NOMINA E DURATA IN CARICA

1. I componenti della Giunta, tra i quali il Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza, della rimozione e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

4. Gli Assessori cessano dalla carica, oltreché nel caso di decadenza dell'intera Giunta e di revoca, per dimissioni o per perdita dei requisiti richiesti per la carica; le dimissioni sono presentate al Sindaco ed hanno effetto immediato.

5. Salvo il caso di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 4 - PRESIDENZA

1. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco è presieduta dal vice sindaco.

TITOLO II

ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Art. 5 - CONVOCAZIONE E MODALITA' DELLE RIUNIONI

1. La Giunta tiene le sue adunanze, di norma, all'interno del Palazzo Comunale ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo, purché sito sul territorio comunale.

2. Nel pieno rispetto del metodo collegiale e dei criteri di trasparenza, tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, le sedute possono tenersi anche in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia possibile, per tutti i partecipanti, intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti prima e durante la videoconferenza;
- sia consentito al Segretario Comunale di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

l'espressione del voto consenta di identificare da parte di chi presiede la riunione della Giunta e da parte del Segretario in modo inequivoco l'espressione della volontà in modo libero e informato, prevedendo, a tal fine, la modalità di votazione per appello nominale.

Verificandosi questi requisiti, la Giunta si considererà tenuta presso la sede istituzionale del Comune.

3. Le sedute della Giunta comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, nei locali istituzionali a tal fine dedicati, che mediante collegamento ai sistemi informatici utilizzati. In tal caso si dà atto degli Amministratori e/o del Segretario Comunale o Vice Segretario presenti in modalità telematica.

4. Ogni riunione è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta, sulla base delle proposte di deliberazione presentate, compiutamente istruite, definite e corredate dei pareri di regolarità tecnica e contabile, salvo per i meri atti di indirizzo

5. La convocazione è fatta, di regola, verbalmente, restando salve le altre modalità. Resta nella facoltà del Sindaco escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.

6. Nel verbale della seduta si dovrà dar conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti. Qualora la seduta si sia svolta in videoconferenza, per il computo del numero legale si sommano, ai componenti eventualmente presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.

Art. 6 - SVOLGIMENTO

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

2. Il Sindaco e ciascun Assessore possono disporre che alle sedute intervengano, anche in videoconferenza, funzionari del Comune e professionisti incaricati per gli argomenti da trattare con compiti referenti e di assistenza giuridica, amministrativa e tecnica. Funzionari e professionisti non hanno diritto di voto e devono lasciare la riunione una volta esauriti i rispettivi interventi.

3. L'appello dovrà essere svolto dal segretario in avvio di seduta. Qualora la seduta si svolga in videoconferenza, il Segretario accerterà "a video" l'identità del componente e l'appello sarà ripetuto ogni volta che l'organo affronterà un nuovo oggetto iscritto all'ordine del giorno, per accertare la continuità e la qualità della connessione di tutti.

Art. 7 - VOTAZIONE – MODALITA'

1. Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza, anche da remoto, di almeno la metà degli Assessori, oltre il Sindaco.

2. I componenti della Giunta che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, con votazione palese, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle, restando salvi i casi espressamente previsti dalla legge. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone,

quando l'oggetto della deliberazione comporti un apprezzamento delle qualità soggettive della persona o la valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Nel verbale della seduta si dovrà dar conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti in videoconferenza; per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.

4. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli Assessori presenti allorché si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiano interesse.

Art. 8 - ASTENSIONE

1. I componenti della Giunta che partecipano alla seduta sono tenuti ad assentarsi dalla sala della riunione durante la trattazione e la votazione delle proposte che riguardano fatti d'interesse proprio o di congiunti e affini fino al quarto grado e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute della Giunta quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente della Giunta individuato dal presidente, di norma il più giovane d'età.

Art. 9 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario Comunale e sono costituiti dalla raccolta cronologica delle proposte di deliberazione approvate, completate dei pareri espressi ed integrate con la data di adozione, il numero progressivo annuale, il nome degli intervenuti ed il numero dei voti a favore o contro. Qualora la seduta di Giunta sia tenuta facendo ricorso a modalità telematiche, nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti, sia in presenza, sia in videoconferenza, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'organo.

2. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.

3. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario. Gli stessi possono firmare digitalmente i documenti anche quando si trovano fuori dal territorio comunale.

Art. 10 – ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. La pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni della Giunta Comunale sono disciplinati dalla Legge.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - NORME DI RINVIO.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia, in quanto applicabile, al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità definite dallo Statuto Comunale.